



**TEORIA E STORIA**  
**DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

MARIANGELA RAVIZZA

**Alcune riflessioni sull'adozione  
di Severo Alessandro**

**Numero XVII – Anno 2024**

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*

## Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

### Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

### Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

### Redazione

**Coordinatore:** C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), A. Natale (Univ. Salerno)

### Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

### Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Alcune riflessioni sull'adozione di Severo Alessandro

1. Alla morte dell'usurpatore Macrino<sup>1</sup>, avvenuta nel 218 d.C. in un conflitto in Bitinia<sup>2</sup>, Vario Avito Bassiano, più noto col nome di Elagabalo per la sua devozione al dio solare di Emesa, fu spinto al potere dalla nonna Giulia Mesa, nobile siriana legata alla dinastia dei Severi, fortemente intenzionata a riconquistare il potere per la sua casata<sup>3</sup>. Consapevole dello stretto legame che univa le truppe alla memoria di Caracalla, la donna divulgò la notizia che l'adolescente fosse figlio naturale di quest'ultimo<sup>4</sup> e, dietro la promessa all'esercito di un generoso donativo se fosse riuscito a restituire il trono ai Severi, riuscì a farlo acclamare imperatore il 16 maggio del 218 d.C., all'età di appena quattordici anni, con il nome di Marco Aurelio Antonino<sup>5</sup>. Il senato, dopo aver accettato la pretesa paternità di Caracalla<sup>6</sup>, ratificò dunque l'elezione ed

---

<sup>1</sup> Macrino si era impossessato del potere nel 217 d.C. alla morte di Antonino Caracalla. Su Macrino cfr. C. LETTA, *La dinastia dei Severi*, in *Storia di Roma*, II. *L'impero mediterraneo*, a cura di A. Momigliano e A. Schiavone, Bologna, 2011, 682.

<sup>2</sup> Oros. *hist. adv. pag.* 7.18.3; Herod. 5.4.11.

<sup>3</sup> Sul contesto storico del regno di Elagabalo cfr. G.H. HALSBERGHE, *The Cult of 'Sol Invictus'*, Leiden, 1972, 38 ss.; R. TURCAN, *Eligabalo e il culto del Sole*, Genova, 1991, 69 ss.; M. GRANT, *Gli imperatori romani. Storia e segreti*, Roma, 2005 (ed. speciale), 173 ss.; C. LETTA, *La dinastia*, cit., 683 ss.; M. ICKS, *The Crimes of Elagabalus. The Life and Legacy of Rome's Decadent Boy Emperor*, Cambridge, Massachusetts, 2012, 9 ss.

<sup>4</sup> Herod. 5.3.10.

<sup>5</sup> Dio Cass. 78.32.3.

<sup>6</sup> Indizi che smentiscono la paternità di Caracalla in L. DE ARRIZABALAGA Y PRADO, *The Emperor Elagabalus: Fact or Fiction?*, Cambridge, 2010, 210.

Elagabalo, assunti i titoli imperiali<sup>7</sup>, fece porre il suo ritratto nel tempio della Vittoria. L'arrivo a Roma del nuovo eletto, nel 219, si rivelò ben presto fonte di problemi e preoccupazioni: insensibile ai consigli di Giulia Mesa, donna abile e astuta, Elagabalo sovvertì tutte le più salde tradizioni romane. Sia Erodiano<sup>8</sup>, sulla veridicità delle cui affermazioni si nutrono tuttavia non poche riserve, sia Dione Cassio<sup>9</sup>, informatore indubbiamente più scrupoloso ed attendibile<sup>10</sup>, non nascondono la loro profonda ostilità verso il giovane principe che, ostentando il fasto del dispotismo orientale, in più occasioni umiliò Roma. I due storici ci riferiscono che sin dall'inizio questi contrassegnò il suo regno con scandali e comportamenti sacrileghi: donne, droghe e le più sfrontate stravaganze riempivano le sue giornate ed egli, d'altronde, non fece mai mistero di trovare nel lusso e nella libidine i suoi più grandi piaceri. Anche l'omosessualità rientrò nel suo anticonformismo e fu in particolare Ierocle, un auriga ed ex schiavo, a subire le maggiori attenzioni del principe<sup>11</sup>. Ma fu soprattutto la tradizione religiosa romana a essere presa di mira da Elagabalo, il quale si prefisse di trasformare l'intero sistema culturale. Profondamente devoto al dio del sole, El-Gabal, adorato in Siria e rinominato *Deus Sol Invictus*, a cui l'imperatore attribuiva la sua ascesa al trono<sup>12</sup>, dedicò la maggior parte del suo tempo ad officiarne i riti di cui era sommo sacerdote. Portò a Roma il simulacro aniconico di pietra nera ed eresse un tempio sul Palatino rendendo palese il suo scopo primario: quello di instaurare una sorta di sincretismo religioso. Il

---

<sup>7</sup> Dio Cass. 79.17; Zon. 12.14.

<sup>8</sup> Herod. 5.6.1 ss.

<sup>9</sup> Dio Cass. 80.9.3 ss.

<sup>10</sup> Avanza, tuttavia, alcune perplessità W.J. TATUM, *The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher*, Chapell Hill-London, 1997, 99-102.

<sup>11</sup> Dio Cass. 79.15.1; 79.15.4.

<sup>12</sup> Cfr. E. GIBBON, *Storia della decadenza e caduta dell'impero romano*, I, trad. it. di G. Frizzi, Torino, 1967, 137.

suo culto, tuttavia, pur ponendosi accanto alle altre tradizioni religiose, di fatto mirava ad imporsi prepotentemente su di esse<sup>13</sup>.

L'esaltazione di una divinità straniera, unita agli eccessi, ai vizi, ai numerosi matrimoni, alle inquietudini sessuali, al progetto di allontanare il senato, alla decisione di circondarsi solo di funzionari favorevoli alle sue scelte culturali portò ad un sovvertimento, da parte dell'imperatore, non solo della religione, ma delle più radicate tradizioni romane. L'aristocrazia senatoria e la guardia pretoriana cominciarono a guardarlo con diffidenza, destinandolo a un progressivo isolamento. Tutto ciò indusse la previdente Giulia Mesa ad assumere opportuni provvedimenti prima che la situazione potesse diventare incontrollabile. Con il pretesto di un carico di attività imperiali eccessivamente gravoso per Elagabalo, convinse il nipote ad adottare il cugino dodicenne Gessio Alessiano Bassiano e a nominarlo Cesare col nome di Marco Aurelio Alessandro (*Marcus Aurelius Alexander*)<sup>14</sup>: a quest'ultimo, educato nel pieno rispetto della tradizione romana, sarebbero state devoluti gli incarichi politici, così da riservare al primo le incombenze religiose, a lui sicuramente più gradite. A causa della giovane età di Alessandro, i suoi poteri, che pur condividendo quelli dell'Augusto non comprendevano la potestà tribunizia e forse neanche l'imperio proconsolare, furono di fatto esercitati dalla nonna Mesa e dalla madre Mamea. E questo continuò anche in seguito all'assassinio di Elagabalo, avvenuto per mano della guardia pretoriana dopo che egli stesso aveva, a sua volta, tentato di eliminare il cugino Alessandro, malvisto per non avere alcuna intenzione di sconvolgere, com'era nei suoi piani, la gerarchia del pantheon ufficiale<sup>15</sup>. Elagabalo subì la *damnatio memoriae*<sup>16</sup> e la pietra nera, che

---

<sup>13</sup> Dio Cass. 79.11.1.

<sup>14</sup> Herod. 5.7.1-2; 12.14; Dio Cass. 79.17.

<sup>15</sup> R. TURCAN, *Elagabalo*, cit., 111.

<sup>16</sup> Dio Cass. 79.17.1; 79.20.1-2; 79.21.1. Cfr. M. ICKS, *The Crimes*, cit., 41.

rappresentava il dio di Emesa e che egli aveva venerato durante il suo regno, fu rimandata nella città d'origine, uscendo così dalla scena romana<sup>17</sup>.

In tutta questa vicenda, è l'adozione di Alessandro da parte di Elagabalo, celebrata in senato nel 221 - e rivelatasi certamente determinante per la ripresa delle sorti imperiali - a farci riflettere sulla legittimità dell'utilizzo di un istituto che, secondo le regole giuridiche e della prassi, doveva imitare il reale rapporto di filiazione. Com'era possibile, infatti, che il senato avesse ratificato un atto palesemente in contrasto con l'ordine naturale delle leggi di natura, così da permettere a un ragazzo di soli sedici anni di diventare padre di un quattordicenne? L'esame dell'evoluzione dell'*adoptio*, alla luce del pensiero dei giuristi, potrà forse fornirci elementi utili per contestualizzare il principio dell'*imitatio naturae* e consentirci di avanzare qualche ipotesi sui motivi che resero possibile l'adozione di Alessiano, poi noto col nome di Severo Alessandro.

2. Il problema dell'*adoptio* effettuata da chi fosse ancora in grado di procreare e in violazione del principio che richiedeva una certa distanza di età tra adottante e adottato, si era già posto alla fine della repubblica in occasione dell'adozione di P. Clodio Pulcher, appartenente a una delle famiglie aristocratiche più in vista della tarda repubblica, da parte del plebeo e ben più giovane Fonteio<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Cfr. M. GRANT, *Gli imperatori*, cit., 176.

<sup>18</sup> F. MÜNZER, voce '*Fonteius*', n. 13 (*Publius Fonteius*), in *RE*, VI, Stuttgart, 1909, coll. 2845 s. In realtà si trattava di un'*adrogatio* che però Cicerone (*de dom.* 104) chiama impropriamente *adoptio*. L'accostamento dei due termini merita cautela perché, come osserva M. SALVADORE, *L'adozione di Clodio*, in *Labeo*, 38, 1992, 290, i due istituti, seppur presentassero qualche analogia, erano molto diversi. Infatti, a differenza dell'*adoptio* che aveva carattere prettamente privatistico, l'*adrogatio* richiedeva la necessaria presenza dei *comitia curiata*. Ciò trovava la sua giustificazione nel fatto che trattandosi di un atto che comportava l'estinzione di

Il motivo per cui si ricorse a quest'istituto è ben noto: solo la *transitio ad plebem*<sup>19</sup>, effettuata a seguito di un'*adoptio* e successiva *emancipatio*, avrebbe permesso a Clodio di accedere al tribunato<sup>20</sup> così da poter assumere nei confronti di Cicerone, suo acerrimo nemico, una serie di provvedimenti che avrebbero portato al suo esilio, alla demolizione della sua casa e alla consacrazione della relativa area alla dea *Libertas*<sup>21</sup>.

Rientrare nel possesso del terreno rappresentava sicuramente una questione religiosa, relativa alla liceità o meno della restituzione a Cicerone di un terreno ormai consacrato alla divinità, ma l'obiettivo perseguito dall'oratore investiva anche una questione politica. Nel caso dell'adozione di Clodio, prima che si procedesse al voto nei *comitia curiata*, i pontefici, a differenza di quanto avessero fatto in altre circostanze<sup>22</sup>, avevano infatti tralasciato di effettuare un'indagine accurata volta a verificare che l'adottante non avesse un'età inferiore all'adottato e che ci fosse un'effettiva incapacità a

---

una *familia* con i suoi *sacra* domestici, appariva imprescindibile la consultazione della comunità.

<sup>19</sup> Sul tema cfr. V. GROH, *La 'transitio ad plebem' di P. Clodio*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, III, Milano, 1930, 390 ss. Clodio aveva già fatto nel 60 a.C. un primo tentativo di *transitio ad plebem*, ma non era riuscito nel suo scopo per l'opposizione di Cicerone e del console Metello Celere, nonostante, quest'ultimo, fosse cugino e cognato di Clodio: Cic. *bar. resp.* 21.45; Cic. *ad Att.* 1.18.4; 1.19.5. Questi inizialmente non ebbe il sostegno neanche da parte di Cesare e Pompeo: cfr. J. VERNACCHIA, *L'adozione di Clodio (dom. 34-42)*, in *Ciceroniana, Rivista di Studi Ciceroniani*, 1, 1959, 198 s. e nt. 1; E.S. GRUEN, *P. Clodius: Instrument or Independent Agent?*, in *Phoenix*, 20, 1966, 122; W.J. TATUM, *The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill, 1999, 95 s.; C.J. SMITH, *The Roman Clan: the 'Gens' from Ancient Ideology to Modern Anthropology*, Cambridge, 2006, 213.

<sup>20</sup> Dio Cass. 37.51.1; 38.12.2.

<sup>21</sup> Cic. *de dom.* 40.105 s.

<sup>22</sup> Altre adozioni, precedenti a quella effettuata da Fonteio, erano state, in effetti, sottoposte ad un accurato esame da parte dei pontefici: si era accertato, infatti, che Gneo Aufidio e Marco Pupio avessero una certa età quando decisero di assumere la *patria potestas* su Aurelio Oreste e Calpurnio Pisone.

procreare<sup>23</sup>. Avevano omesso, quindi, di assumere tutte quelle cautele volte ad evitare che l'adozione venisse posta in essere con falsi pretesti<sup>24</sup>: ed era esattamente questo che era successo nel caso di Clodio che, all'età di trentacinque anni, era divenuto *filius* del plebeo Fonteio<sup>25</sup>, appena ventenne e regolarmente unito in matrimonio. Cicerone inveì contro il collegio sacerdotale che, oltre a queste mancanze, non aveva tenuto conto del motivo principale per cui il cittadino romano era solito ricorrere all'*adrogatio* rinunciando allo status di soggetto *sui iuris* per diventare *alieni iuris*: soddisfare un'esigenza di carattere religioso, ossia la conservazione dei *sacra* che altrimenti si sarebbero estinti<sup>26</sup>. Non era certamente questo lo scopo perseguito da Clodio che non aveva alcun interesse alla *communio sacrorum* nè ad essere erede di Fonteio, come dimostra la quasi immediata *emancipatio*<sup>27</sup>:

Cic. *de dom.* 14.36: *Dico apud pontifices: nego istam adoptionem pontificio iure esse factam, primum quod eae vestrae sunt aetates, ut si, qui te adoptavit,*

---

<sup>23</sup> Ancora molti anni dopo, Gellio (5.19.5-6) criticava il comportamento dei pontefici ricordando che le adozioni non dovevano farsi alla leggera ricorrendo ad indagini non adeguate. Già il pontefice massimo Quinto Mucio Scevola, avvertendo l'importanza dei motivi che spingevano all'*adrogatio* e conseguentemente della *cognitio* pontificale, aveva imposto all'arrogante il giuramento di non agire in modo ingannevole: Gell. 5.19.6.

<sup>24</sup> L'*adrogatio*, inoltre, era avvenuta non a seguito di tre *rogationes* e alla presenza dell'intero collegio dei pontefici, come avrebbe dovuto, ma di un solo *pontifex*, L. Pinario Natta, cognato di Clodio: Cic. *de dom.* 45.117. Cicerone (*de dom.* 15.40) evidenzia violazioni anche delle norme che regolavano la *obnuntiatio*, rendendo l'adozione invalida pure sotto il profilo del diritto augurale.

<sup>25</sup> A partire da Silla, furono piuttosto frequenti le adozioni effettuate per consentire il passaggio da famiglie patrizie a plebee: cfr. H. LINDSAY, *Adoption in the Roman World*, Cambridge, 2009, 26.

<sup>26</sup> Cic. *bar. resp.* 27.57.

<sup>27</sup> Cic. *de dom.* 14.37. In proposito, J. VERNACCHIA, *L'adozione*, cit., 203 e 207; F.L. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *L'abuso del diritto nell'esperienza del diritto privato romano*, Torino, 2013, 77 s.

*vel fili tibi loco per aetatem esse potuerit vel eo, quo fuit, deinde quod causa quaeri solet adoptandi, ut et si adoptet, qui, quod natura iam adsequi non potest, legitimo et pontificio iure quaerat, et ita adoptet, ut ne quid aut de dignitate generum aut de sacrorum religione minuatur, illud in primis, ne qua calumnia, ne qua fraus, ne qui dolus adhibeatur; ut haec simulata adoptio fili quam maxime veritatem illam suscipiendorum liberorum imitata esse videatur.*

Si trattava in realtà, come emerge dal passo, di una simulata *adrogatio*<sup>28</sup> cui Clodio si era sottoposto con evidente intento fraudolento, assecondato dai pontefici: non è irrilevante che in quel momento *pontifex maximus* fosse Cesare<sup>29</sup> - di cui il futuro tribuno era fedele sostenitore - che aveva già dimostrato nei suoi confronti grande clemenza in occasione dello scandalo della *Bona Dea*<sup>30</sup> in cui, com'è noto, Clodio aveva avuto un ruolo da protagonista. L'Arpinate inveì pertanto anche contro quest'ultimo che già precedentemente aveva tentato di far votare il suo ingresso al tribunato<sup>31</sup>, dimostrando tutta la sua spregiudicatezza e inaffidabilità politica: principale obiettivo di Cicerone era dunque quello di sensibilizzare ulteriormente, con le sue parole, una società a cui già ripugnava un modello di adozione non conforme all'ordine biologico naturale<sup>32</sup>. L'oratore, spinto dal suo principale

---

<sup>28</sup> Cfr. anche Tac. *ann.* 15.19.3.

<sup>29</sup> Cesare decise di aiutare Clodio in reazione al discorso di Cicerone in difesa di Antonio (Dio Cass. 38.10.1 e 4). Cesare agì, come ci riferisce Cicerone, con la complicità di Pompeo nel ruolo di augure: Cic. *Att.* 8.3.3; Dio Cass. 38.12.2. Sul pontificato massimo di Cesare cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, II, New York, 1952, 171.

<sup>30</sup> Cic. *har. resp.* 18.38: [...] *hominibus iniuria tui stupri inlata in ipsos dolori non fuit*. Cfr. M. RAVIZZA, *Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana*, Milano, 2020, 218, nt. 914.

<sup>31</sup> Cic. *ad Att.* 1.18.4.

<sup>32</sup> Cfr. C. LONGO, *Corso di diritto romano. Diritto di famiglia*, Milano, 1934, 72. Il disordine costituzionale dell'ultima fase repubblicana, il venir meno della censura e la dilagante corruzione furono determinanti per far prevalere le esigenze

proposito, concludeva l'invettiva contro Clodio sostenendo che la sua *adoptio* dovesse quindi essere considerata nulla, con la conseguente revoca di tutti i provvedimenti assunti dal suo avversario dopo essere divenuto, ingannevolmente<sup>33</sup>, tribuno:

*Cic. de dom. 14.38: Dixi apud pontifices istam adoptionem nullo decreto huius conlegii probatam, contra omne pontificum ius factam pro nihilo esse habendam. Qua sublata intellegis totum tribunatum tuum concidisse.*

La supposta invalidità, che si legge nelle parole dell'Arpinate, farebbe dunque ritenere che il principio della *similitudo naturae*, su cui si basava l'adozione, assurgesse già a regola giuridica. Solo in questo caso la carica di tribuno e di conseguenza tutte le misure assunte dal magistrato plebeo sarebbero state effettivamente illegittime e quindi suscettibili di revoca.

Come afferma Cicerone, l'adozione era stata posta in essere *contra ius pontificium*, ma in realtà non c'erano i presupposti per poterla considerare invalida. È indubbio, infatti, che ci fosse stata la violazione di una prassi ormai consolidata che vedeva l'adozione come un'*imitatio naturae* ed è altrettanto certo che fosse esecrabile un comportamento che violava un principio fortemente radicato

---

politiche su quelle morali e sociali e consentire di porre in essere adozioni fraudolente: cfr. TH. MOMMSEN, *Disegno del diritto pubblico romano*<sup>2</sup>, trad. it. a cura di V. Arangio Ruiz, Milano, 1943, 216 s.; C. CASTELLO, *Sull'età dell'adottante*, in *AUGE*, 7, 1968, 74 s. (estr.), ora in *Scritti scelti di diritto romano*, Genova, 2002, 257, fa notare come in un particolare momento storico in cui non venivano più eletti i censori, il pontefice massimo Cesare non avrebbe certamente esercitato alcun potere sanzionatorio sui membri del collegio che non avessero accertato, come avrebbero dovuto fare secondo la prassi, la mancanza di una *iusta causa adrogationis*.

<sup>33</sup> Di parere contrario era Catone (Plut. *Cato min.* 33) che contestava l'affermazione di Cicerone sulla base del fatto che il passaggio da patrizio a plebeo si era svolto correttamente. Sulla questione, J. VERNACCHIA, *L'adozione*, cit., 212 s.

nella coscienza sociale. Si trattava, però, proprio per questo, non di una regola giuridica, ma di una direttiva che i pontefici si erano prefissati di osservare e a cui di solito si attenevano: era l'assenza di una pronuncia dell'ordinamento, e quindi di una norma inderogabile, a consentire loro di subordinare il rispetto di questa massima ad una valutazione del tutto discrezionale<sup>34</sup>. Se quindi da un lato si era in presenza di una società che avvertiva con sdegno il mancato rispetto di un'usanza ormai radicata, dall'altro mancava una disciplina giuridica. Fu verosimilmente quest'ultimo aspetto, che aveva portato i pontefici a consentire l'adozione di Clodio, a porre la questione tra i giuristi se fosse legittimo che un soggetto più giovane potesse arrogare uno più vecchio:

Gai 1.106: *Sed et illud, de quo quaestio est, an minor natu maiorem natu adoptare possit, utriusque adoptionis communis est.*

Gaio ci informa del fatto che la discussione sulla necessaria priorità anagrafica dell'adottante rispetto all'adottato era ancora aperta. Senza prendere posizione, lascia intendere che alcuni giureconsulti erano disposti ad accettare che l'adozione potesse non tener conto del modello biologico e approvavano di conseguenza le scelte dei pontefici scaturite solo da una loro valutazione discrezionale; altri, invece, già da tempo non ammettevano che l'adozione potesse sovvertire l'ordine naturale delle leggi di natura. Tra questi Giavoleno Prisco che, a distanza di anni da Cicerone, era ritornato sulla questione già posta dall'oratore, forse spinto dalla frequente violazione delle leggi

---

<sup>34</sup> Ciò consentì, ad esempio, che venisse *adrogatus* un impubere: Gai 1.102. Cfr. B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 225; D. DALLA, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978, 166.

augustee su *caelibes* e *orbi*<sup>35</sup> mediante il ricorso all'*adoptio*, e, pur non affermando in modo esplicito che il figlio adottivo dovesse essere più giovane dell'adottante, rilevava l'opportunità che tra i due dovesse esserci la stessa differenza di età che solitamente intercorreva tra padre e figlio e quindi uno stacco di almeno una generazione:

Iav. 6 ex Cassio D. 1.7.16: *Adoptio enim in his personis locum habet, in quibus etiam natura potest habere.*

La controversia sull'argomento indica che il principio per cui l'*adoptio* dovesse modellarsi sul rapporto di filiazione naturale non riguardava solo una questione avvertita a livello sociale<sup>36</sup>. Benché non ci fosse ancora una regola giuridica, essa implicava certamente un problema di diritto: i giuristi avvertivano l'esigenza di apportare cambiamenti al vecchio istituto, definendone meglio la procedura e rendendolo più congeniale ai bisogni della società<sup>37</sup>. Era evidente, infatti, che molto spesso interessi patrimoniali e giochi di potere prendessero il sopravvento rendendo il meccanismo di filiazione del tutto difforme dal paradigma biologico e non più rispondente

---

<sup>35</sup> Fu probabilmente nell'ambito di quest'opera riformatrice di Augusto, posta in essere per esigenze demografiche, che nacque la disposizione, riferitaci da Ulpiano in D. 1.7.15.2, del necessario compimento del sessantesimo anno di età del *paterfamilias* affinché questo potesse adottare, eccetto i casi di malattia, infermità o altre giuste cause che avrebbero consentito comunque l'adozione.

<sup>36</sup> G. DONATUTI, *Contributo allo studio dell'«adrogatio impuberis»*, in *BIDR*, 64, 1961, 130; C. FAYER, *La 'familia' romana, I. Aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, 2005, 364.

<sup>37</sup> G. DONATUTI, *Contributo*, cit., 128. Com'è stato opportunamente osservato da C. RUSSO RUGGERI, *La 'datio in adoptionem', I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano, 1990, 278, «nella valutazione del giuridico non si può prescindere da ciò che emerge dal tessuto sociale» ed è indubbio che la società romana considerava scopo dell'adozione quello di sostituire la filiazione naturale qualora non fosse possibile avere dei figli, scopo che soprattutto nell'ultima età repubblicana veniva spesso eluso.

allo scopo cui avrebbe dovuto tendere.

3. Una disciplina più definita emerge, secondo alcuni studiosi<sup>38</sup>, solo con Giustiniano:

I. 1.11.4: *minorem natu non posse maiorem adoptare placet; adoptio enim imitatur naturam et pro monstro est ut maior sit filius quam pater. Debet itaque is qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit plena pubertate, id est decem et octo annis praecedere.*

Il passo, a loro avviso, orienterebbe a far ritenere che l'imperatore avesse introdotto un principio di diritto espresso dalla massima *adoptio naturam imitatur* con il quale avrebbe imposto di rispettare le leggi di natura. Il termine *placet* con cui si apre il passo giustiniano implicherebbe dunque una decisione assunta per la prima volta dall'imperatore il quale considerava mostruoso (*pro monstro est*) che una persona più anziana potesse essere adottata da una più giovane.

Questa interpretazione del termine, pur in astratto sostenibile, non credo sia quella più appropriata alla luce di alcune fonti relative al periodo severiano:

Ulp. 26 *ad Sab. D.* 1.7.15.2-3: 2. *In adrogationibus cognitio vertitur, num forte minor sexaginta annis sit qui adrogat, quia magis liberorum creationi studere debeat: nisi forte morbus aut valetudo in causa sit aut alia iusta causa adrogandi, veluti si coniunctam sibi personam velit adoptare.* 3. *Item non debet quis plures adrogare nisi ex iusta causa, sed nec libertum alienum, nec maiorem minor.*

---

<sup>38</sup> P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I. *Diritto di famiglia*, Milano, 1963, 38 s.; G. LONGO, *Diritto*, cit., 174; G.G. ARCHI, *L'«Epitome Gai»*. *Studi sul tardo diritto romano in Occidente*, Milano, 1991, 149 ss.

Già Ulpiano aveva fatto riferimento, ai fini di una valida arrogazione o adozione, non solo al requisito della maggiore età dell'adottante rispetto al soggetto da porre in potestà, ma aveva anche sostenuto che l'adottante avrebbe dovuto compiere il sessantesimo anno di età: non era più consentito, dunque, ad un *paterfamilias*, a differenza di quanto avesse fatto Fonteio, arrogare (o adottare), *sine causa*, una persona più anziana. Si esclude, inoltre, che questa fosse un'opinione isolata perché si rinviene la medesima disciplina nel seguente passo di Modestino:

Mod. 1 *diff.* D. 1.7.40.1: *Non tantum cum quis adoptat, sed et cum adrogat, maior esse debet eo, quem sibi per adrogationem vel per adoptionem filium facit, et utique plenae pubertatis: id est decem et octo annis eum praecedere debet.*

Entrambi i giuristi concordano, dunque, sulla necessità che l'adottante dovesse essere *maior natu* rispetto all'adottato e ciò induce a ritenere che l'applicazione di quel principio secondo il quale l'adozione doveva riprodurre il modello offerto dalla filiazione naturale, rimesso fino a quel momento alla valutazione discrezionale dei pontefici, assurgesse già in età severiana a regola giuridica<sup>39</sup>. Non sarebbe stato pertanto Giustiniano a porre fine al dibattito dottrinale, ma la *quaestio*, ancora aperta al tempo di Gaio, evidentemente già nel terzo secolo era stata definitivamente superata<sup>40</sup>. Il termine *placet*, pertanto, non starebbe ad indicare, a

---

<sup>39</sup> D. DALLA, *L'incapacità*, cit., 169, nt. 14 e 170.

<sup>40</sup> Per la classicità della massima cfr. C. LONGO, *Corso*, cit., 74; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, Milano, 1954, 66 s.; C. CASTELLO, *Sull'età*, cit., 50, ora in *Scritti scelti*, cit., 256: lo studioso ritiene che il verbo *debere*, presente in D. 1.7.15.3 (*Item non debet adrogare [...] maiorem natu*) oltre che in D. 1.7.40.1, implichi, probabilmente, un intervento autoritativo all'epoca dei Severi volto a superare la disputa dottrinale cui fa riferimento Gai 1.106; C.A. MASCHI, *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano, 1937, 46 ss. Di parere

mio avviso, l'enunciazione di un principio nuovo da parte dell'imperatore, ma l'accettazione e quindi il recupero di una regola già consolidata, proveniente dall'esperienza classica e che ormai a tutti appariva pacifica<sup>41</sup>. Se al contrario non si fosse trattato di un principio stabilizzato, e in quanto tale privo di contestazioni, Giustiniano probabilmente lo avrebbe enunciato *ex novo* e non si sarebbe limitato a dire laconicamente '*placet*'. L'aver usato questo termine fa dunque supporre che l'imperatore intendesse semplicemente ribadire l'esistenza di una regola giuridica ormai nota, sottolineando la sua condivisione e affermando implicitamente il recupero di quel principio<sup>42</sup>.

Il testo di Modestino, precedentemente citato, prosegue

---

contrario C. RUSSO RUGGERI, *La 'datio in adoptionem'*, I, cit., 291, nt. 96, secondo la quale un eventuale intervento imperiale sarebbe dovuto essere riportato nell'*Epitome Gai* o nei *Tituli Ulpiani*, luoghi in cui, invece, manca qualunque menzione a riguardo. L'Autrice opta, pertanto, per «un naturale superamento della *quaestio*».

<sup>41</sup> Cfr. E. STOLFI, *I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani*, in *AUPA*, 59, 2016, 132, nt. 77: lo studioso ritiene che espressioni come *placet* mirino «più che ad a illustrare i motivi dell'adesione a un certo parere, a registrarne il successo, la sua conclamata transizione da *ius controversum* a *ius receptum* [...]».

<sup>42</sup> D'altronde, come già acutamente osservato da L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee*, Parte speciale, a cura di G. Falcone, Torino, 2018, 452 s., come sarebbe possibile attribuire a tale principio origine orientale se esso trovava già la sua formulazione nell'*Epitome Gai* 1.5 pr.? Evidentemente quanto affermato in I. 1.11.4 rappresentava solo uno sviluppo della giurisprudenza classica. In senso contrario G.G. ARCHI, *L'«Epitome Gai»*, cit., 149 ss., in cui lo studioso esclude un graduale evolversi dell'adozione romana dall'epoca classica a quella giustiniana perché la massima contenuta nell'*Epitome*, *adoptio naturae similitudo est*, è ben diversa da quella contenuta nelle Istituzioni giustinianee, *adoptio naturam imitatur*. L'epitomatore, ad avviso di Archi, con quella definizione non dà risalto alla conseguenza giuridica dell'adozione, e cioè alla circostanza che l'adottato cada nella *potestas* dell'adottante, ma solo al motivo sociale sotteso all'istituto, ossia il desiderio di avere un figlio da parte di colui che non può averlo naturalmente.

riportando nell'ultimo inciso, ai fini di una valida adozione, il requisito di una differenza di diciotto anni – ossia il decorso di una generazione che solitamente si frappone tra padre e figlio naturale – tra *paterfamilias* e soggetto da sottoporre a potestà<sup>43</sup>. Come sarebbe stato possibile, allora, conciliare questa condizione della *plena pubertas* con l'adozione di Severo Alessandro da parte di Elagabalo, maggiore di età di pochissimi anni nonché perfettamente in grado di procreare?

Parte della dottrina<sup>44</sup> fonda la legittimità di quest'adozione imperiale<sup>45</sup> sul principio che la regola relativa allo scarto di età di diciotto anni tra adottante e adottato non assurgesse ancora a norma di diritto. Il confronto con l'analoga disposizione contenuta nelle Istituzioni giustinianee<sup>46</sup> induce numerosi studiosi a non avere dubbi sull'interpolazione della parte finale del passo di Modestino<sup>47</sup>. Se infatti la disposizione relativa al necessario distacco di una generazione fosse stata operativa già nel terzo secolo, sarebbe stato impossibile porre in essere, come invece era stato fatto, l'adozione di Severo Alessandro da parte di Elagabalo perché una regola «inderogabilmente introdotta»<sup>48</sup> non può non essere osservata. Il frammento del citato giurista, così come quello di Ulpiano, poneva invece verosimilmente come condizione solo la maggiore età dell'adottante, senza effettuare una quantificazione, cioè senza specificare di quanto quest'ultimo avrebbe dovuto

---

<sup>43</sup> La regola del distacco di una generazione era comunque solitamente rispettata: M.-H. PREVOST, *Les adoptions politiques à Rome sous la République et le Principat*, Paris, 1949, 40, cita l'esempio di Augusto che adottò Tiberio a sessantasette anni o di Claudio che arrogò Nerone a sessanta.

<sup>44</sup> C. RUSSO RUGGERI, *La 'datio in adoptionem'*, I, cit., 292.

<sup>45</sup> Herod. 5.7.1; Dio Cass. 79.19.

<sup>46</sup> I. 1.11.4.

<sup>47</sup> G. LONGO, *Diritto romano. Diritto di famiglia*<sup>2</sup>, Roma, 1953, 173; G.G. ARCHI, *L'«Epitome Gai»*, cit., 149.

<sup>48</sup> C. RUSSO RUGGERI, *La 'datio in adoptionem'*, I, cit., 292, nt. 101.

essere più anziano: sarebbe stato proprio questo ampio margine d'incertezza a consentire manovre scorrette come l'adozione fraudolenta da parte di Elagabalo. Quest'ultima, però, considerando la differenza minima di età che intercorreva tra l'imperatore e Severo Alessandro, era stata in ogni caso posta in essere senza rispettare né il principio *adoptio naturam imitatur* né quello relativo al compimento del sessantesimo anno da parte dell'adottante. Pertanto non solo da un punto di vista sociale, ma anche strettamente giuridico, poteva esserci molto da eccepire.

4. La legittimità dell'atto in questione credo pertanto trovi in altro il suo fondamento.

Com'è noto, l'*adoptio* era un atto privato e produceva effetti diretti solo nell'ambito dei rapporti privati. Ma i cambiamenti che coinvolsero l'assetto politico costituzionale durante il principato ebbero inevitabilmente ripercussioni anche su tale istituto. Ogni atto rilevante venne a trovare la sua legittimazione nella decisione imperiale e il procedimento dell'*adrogatio* non si sottrasse a tale innovazione: era stato proprio il popolo a trasferire al principe i suoi poteri con la *lex de imperio*, così da rendere possibile una perfetta equiparazione tra l'*adrogatio* compiuta davanti agli antichi comizi curiati e quella compiuta per *indulgentia principis*<sup>49</sup>. L'imperatore nelle sue nuove vesti di pontefice massimo e di censore a vita, carica ricoperta a partire da Domiziano<sup>50</sup>, poteva, quindi, non solo intervenire nei confronti dei sacerdoti a lui sottoposti per punire abusi o irregolarità verificatisi nell'adempimento delle loro funzioni, ma anche deliberare in punto

---

<sup>49</sup> Ulp. 1 *inst.* D. 1.4.1 pr.: *Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.* In proposito, J-L. FERRARY, V. MAROTTA, A. SCHIAVONE, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones. De censibus*, Roma, 2021, 226.

<sup>50</sup> Svet. *Tit.* 6.1.

di *adrogatio* o dichiarare nulla ogni adozione e arrogazione compiuta in modo fraudolento<sup>51</sup>. Fu utilizzato per tali interventi lo strumento consueto della costituzione imperiale e le relative disposizioni assunsero conseguentemente valore normativo<sup>52</sup>. In effetti, per comprendere la natura degli atti di Elagabalo in generale e l'adozione di Alessandro in particolare non è ininfluente ricordare come proprio dalla dinastia dei Severi inizia a farsi strada la tendenza di considerare il *princeps legibus solutus*<sup>53</sup>. Se le prime avvisaglie di questa concezione del potere pubblico, profondamente distante dalle modalità con le quali il fondatore del principato aveva impostato il suo personale potere e la tacita svolta istituzionale, si hanno già con Nerone e Domiziano, è solo con i Severi che tale innovazione si afferma apertamente. L'imperatore diventa titolare di una sovranità piena che trova la sua espressione più significativa proprio nella massima *princeps legibus solutus*, principio non da tutti gli imperatori eretto a guida dei propri atti, prima e dopo Elagabalo, tanto che con moderazione vi si rifece Alessandro Severo, dopo che il suo predecessore vi aveva apertamente ispirato i suoi provvedimenti<sup>54</sup>. Non possiamo, quindi, non considerare quanto l'adozione posta in essere dall'imperatore siriano si giustificasse, forse anche si alimentasse, in una concezione del potere sempre più autoritario e soprattutto nella sua posizione

---

<sup>51</sup> Paul. *l. s. de port.* D. 48.20.7.2. Già Antonino Pio, dubitando che l'*adrogatio impuberis* avvenisse ad esclusivo vantaggio del minore di venticinque anni, aveva attribuito maggiori poteri ai pontefici, escludendo tuttavia che ciò comportasse il diritto di agire in modo del tutto arbitrario.

<sup>52</sup> Sul punto, J. VERNACCHIA, *L'adozione*, cit., 203, nt. 17; C. CASTELLO, *Il problema evolutivo dell' 'adrogatio'*, in *SDHI*, 33, 1967, 153, ora in *Scritti scelti*, cit., 325.

<sup>53</sup> Ulp. 13 *ad legem Jul. et Pap.* D. 1.3.31: *Princeps legibus solutus est: Augusta autem licet legibus soluta non est, principes tamen eadem illi privilegia tribuunt quae ipsi habent*. In proposito, v. P. DE FRANCISCI, *Intorno alla massima "princeps legibus solutus est"*, in *BIDR*, 33/34, 1923/1925, 321-343.

<sup>54</sup> TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, II, Berlin, 1887-1888, 751; F.L. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *L'abuso*, cit., 81.

eminente all'interno del collegio pontificale. Non riterrei, dunque, che l'*adoptio* imperiale, com'è stato ipotizzato, fosse «una costruzione giuridica di tipo speciale»<sup>55</sup>, ma una vera adozione che trovava la sua giustificazione nel potere sempre più accentuato del principe<sup>56</sup>. Ciò comportava che gli atti, precedentemente compiuti con l'accordo di tutti i componenti del collegio, in età imperiale fossero solitamente posti in essere solo dal *princeps*<sup>57</sup>, risultando validi per il diritto civile nonostante non di rado derogassero alle regole tradizionali. Era peraltro difficile che in presenza di uno scopo come quello di assicurare un successore al trono, tramite l'*adoptio*, ci fosse una reazione da parte delle forze sociali, interessate solo al fatto che ciò avvenisse in modo pacifico e senza il ricorso a guerre interne<sup>58</sup>. Tutto questo credo possa far luce sul motivo che ha reso l'adozione di Severo Alessandro da parte di Elagabalo, più giovane solo di qualche anno e senza impedimenti di procreazione, possibile e legittima, seppur discutibile. Ritengo, pertanto, che la sua ineccepibilità non debba essere ascritta alla mancanza di una norma, durante il periodo severiano, che imponesse l'osservanza della differenza di età, pari a diciotto anni, tra adottante e adottato. Non c'è alcun argomento, d'altra parte, che provi in modo incontrovertibile l'origine giustiniana di questa regola<sup>59</sup>: è vero che la presenza di un passo all'interno delle

---

<sup>55</sup> M.-H. PREVOST, *Les adoptions*, cit., 12, riporta l'espressione di R.V. JHERING, *L'esprit du droit romain*, IV, trad. fr., Bologna, 1969, 280, che vede in questo tipo di adozione anomala, praticata dagli imperatori, un atto apparente, cioè una «mensonge juridique consacré par la nécessité» qualora si volesse soddisfare uno scopo nuovo al quale, però, non corrispondeva alcun atto giuridico esistente.

<sup>56</sup> Come già osservato da TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup>, II, cit., 1137.

<sup>57</sup> Cfr. M.-H. PREVOST, *Les adoptions*, cit., 47.

<sup>58</sup> Cfr. C. RUSSO RUGGERI, *La 'datio in adoptionem'*, I, cit., 192-195 e F.L. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *L'abuso*, cit., 81.

<sup>59</sup> In tal senso Y. THOMAS, J. CHIFFOLEAU, *L'istituzione della natura*, Macerata, 2020, 40, nt. 62.

Istituzioni<sup>60</sup> parrebbe orientare in tal senso, ma ciò non deve portare automaticamente alla conclusione che tale principio fosse opera di Giustiniano e di conseguenza all'ipotesi che la parte finale del citato frammento di Modestino fosse senza alcun dubbio interpolata<sup>61</sup>. Mi sembra certamente più significativo, ai fini della legittimità dell'*adoptio* di Severo Alessandro, il potere sempre più penetrante dell'imperatore nonché il particolare *modus vivendi* di Elagabalo, il cui regno e pontificato massimo sono ricordati per le loro caratteristiche alquanto singolari<sup>62</sup>.

L'imperatore, nel suo duplice ruolo di sommo sacerdote e supervisore dei costumi, sarebbe dovuto intervenire in tutti quegli atti compiuti *fraudis causa*, come anche le *adoptiones*, e considerarli nulli. Di fatto, sin dall'inizio, improntò invece il suo principato sulla totale inosservanza delle regole basilari e più saldamente radicate nella tradizione, come l'ossequio verso i sacri culti e il rispetto delle vergini Vestali. Oltre a farsi circoncidere per diventare l'alto sacerdote di El-Gabal e a costringere alcuni suoi collaboratori a

---

<sup>60</sup> I. 1.11.4.

<sup>61</sup> Anche la regola, di cui parla Ulpiano in D. 1.15.7.2, che imponeva il necessario compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'adottante, era una norma facilmente eludibile come si evince dall'inciso *veluti si conjunctam sibi personam velit adoptare* che consentiva ai pontefici di derogare alla regola qualora esistesse una *iusta causa adrogandi*. Il passo, in ogni caso, è ritenuto dalla maggior parte della dottrina fortemente rimaneggiato. Asserisce, invece, la sua genuinità C. CASTELLO, *Sui principi ispiratori delle norme sull'età dell'adottante e dell'adottato in diritto romano*, in *Studi in onore di G. Grosso*, VI, Torino, 1974, 204, ora in *Scritti scelti*, cit., 298, nt. 34, che considera il compimento del sessantesimo anno di età perfettamente coerente con le leggi augustee in materia matrimoniale. Sono invece per la non obbligatorietà di tale requisito M. KURYLOWICZ, *Die 'Adoptio' im Klassischen römischen Recht*, Warszawa, 1981, 74 s. e F.L. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *L'abuso*, cit., 93: quest'ultimo studioso, in particolare, considera il compimento del sessantesimo anno di età sinonimo della ciceroniana *summa senectus*.

<sup>62</sup> Per un'ampia rassegna delle bizzarrie di Elagabalo, L. DE ARRIZABALAGA Y PRADO, *The Emperor*, cit., 165.

seguire il suo esempio<sup>63</sup>, fece collocare il ritratto della sua bellezza effeminata sull'altare della Vittoria profanando il culto romano, col chiaro intento di dare pubblica immagine alla sua vanità<sup>64</sup>. Cercò poi di spegnere il fuoco sacro e di penetrare nel *penus Vestae*, rischiando la cecità per aver violato un luogo venerabile, riservato esclusivamente alle sacerdotesse<sup>65</sup>, al fine di rubare il sacro reliquiario e collocare i relativi oggetti nel tempio del suo dio solare<sup>66</sup>: solo un abile inganno della *virgo Vestalis Maxima* riuscì ad

---

<sup>63</sup> Dio Cass. 80.11 ci riferisce che Elagabalo cercò anche di castrarsi, ma non ebbe poi il coraggio di portare fino in fondo il suo proposito.

<sup>64</sup> Elagabalo viene infatti rappresentato con abiti di seta e oro, sontuosi ed eccentrici, con una tiara sul capo e monili di gran valore. I vistosi trucchi con cui colorava il viso sminuivano, a quanto afferma Erodiano, la bellezza del suo aspetto: Herod. 5.3.6 ss.; Dio Cass. 79.14.3.

<sup>65</sup> Ciò a differenza di quanto avvenisse nell'*aedes Vestae* in cui poteva accedere, oltre alle Vestali, anche il pontefice massimo.

<sup>66</sup> Script. Hist. Aug. *Heliog.* 6.7: *et in penum Vestae, quod solae virginis silique pontifices adeunt, intrupit*. Con il suo gesto Elagabalo rischiò la cecità, punizione riservata a chiunque si introducesse in *penum Vestae*, così come era successo al pontefice massimo Cecilio Metello nonostante fosse entrato al solo scopo di mettere in salvo il *Palladium*, contenente gli oggetti sacri, minacciato da un terribile incendio: Ov. *Fast.* 6.436 ss; Dion. Hal. 2.66.4. in base alla testimonianza serviana (Serv. in *Verg. Aen.* 8.188) il Palladio rientrava negli *ancilia* di Numa, una collezione di sette *pignora* formati, come sottolinea M. SORDI, *Lavinio, Roma e il Palladio*, in *Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente*, a cura di M. Sordi, Milano, 1982, 75, da «cimeli magici e prodigiosi talismani». La studiosa, peraltro, si interroga su quando il *Palladium* avesse effettivamente fatto parte dei *sacra* contenuti nel tempio di Vesta. Esclude che ciò fosse avvenuto sia nel 386 a.C., anno della famosa invasione gallica a Roma, per il fatto che nessuna fonte cita il Palladio tra i *sacra*, sia nel 204 quando la pietra nera di Pessinunte fu portata a Roma. La situazione mutò nel 190 quando il Palladio, costituendo il *pignus imperii*, riguardò non più la salvezza dell'Italia, ma il dominio del mondo. Da quel momento divenne intollerabile che esso si trovasse a Lavinio e non a Roma. Sul *Palladium*, portato in Italia da Enea, cfr. Plut. *Camil.* 20.6. In particolare sulla cecità di Cecilio Metello cfr. Cic. *pro Scauro* 48; Iuv. *sat.* 6.265. Sull'episodio cfr. A. BRELICH, *Il mito nella storia di Cecilio Metello*, in *SMSR*, 15, 1939, 31 ss. e A.

evitare che si compisse fino in fondo l'atto sacrilego<sup>67</sup>. Non trovò invece ostacoli l'imperatore, riuscendo così nel suo intento, quando decise di violare la castità della sacerdotessa Iulia Aquilia Severa, consacrata alla dea Vesta<sup>68</sup>. La sposò per poi ripudiarla e successivamente riprenderla come moglie. Elagabalo giustificò il suo comportamento col senato esprimendo il forte desiderio di procreare figli degni di un dio mediante l'unione delle due massime autorità religiose, il pontefice massimo e la *virgo Vestalis Maxima*. Questo matrimonio, che l'imperatore presentava come il coronamento di una grande passione, rappresentava, quindi, per Elagabalo, un atto opportuno e rispettabile<sup>69</sup>. L'unione avrebbe dimostrato l'alleanza tra le due credenze religiose, quella del dio Sole e quella del culto di Vesta, ma in realtà il professato amore per la Vestale era probabilmente solo un modo per dissipare i dubbi sulla sua mascolinità. Il matrimonio con Aquilia Severa non fu l'unico: precedentemente, una volta giunto a Roma, aveva sposato Cornelia Giulia Paola<sup>70</sup>, probabilmente figlia del famoso giurista Paolo, la cui autorevolezza era nota all'aristocrazia senatoria. Ma il matrimonio non fu prolifico ed ebbe breve durata. Infine, dopo

---

DUBOURDIEU, *Les origines et le développement du culte des Pénates à Rome*, Roma, 1989, 487 ss.

<sup>67</sup> Script. Hist. Aug. *Heliog.* 6.8: I *sacra pignora* erano custoditi in un vaso, accanto al quale ne era collocato un altro, identico, ma senza alcun contenuto. Quando Elagabalo cercò di prelevare dall'*aedes Vestae* questi oggetti sacri per collocarli nel tempio del dio solare, la *Vestalis Maxima* gli consegnò il vaso vuoto. Cfr. M. GUSSO, *I processi alle Vestali accusate di violazioni dei loro doveri sacrali*, in *Circolo Vittorioso di Ricerche Storiche. Numero speciale dei quaderni nel XX anniversario del Circolo*, 2003, 220, nt. 19.

<sup>68</sup> Script. Hist. Aug. *Heliog.* 6.6; Dio Cass. 80.9.3.

<sup>69</sup> Herod. 5.6.2.

<sup>70</sup> Dio Cass. 79.9.1.

l'unione con Aquilia Severa, sposò Annia Faustina<sup>71</sup>, pronipote di Marco Aurelio, ma anche in questo caso si trattò di un matrimonio assai breve.

La sua tendenza al sincretismo religioso spinse inoltre l'imperatore a cercare una moglie anche per il dio cui era consacrato. Infrangendo la tradizione, fece trasportare la statua di Minerva nel suo palazzo per congiungere la dea romana con El Gabal<sup>72</sup>. In seguito, sostenendo che il dio non apprezzava una compagna troppo guerriera e amante delle armi, provvide a far sostituire la statua della dea Minerva con quella della dea Urania.

Fece costruire sul Palatino un tempio per il suo dio El Gabal, raccogliendo al suo interno tutti gli emblemi della religione ufficiale di Roma, come il fuoco sacro di Vesta, il *Palladium*, gli scudi dei Sali, la pietra nera di Cibele, con l'intento di subordinare gli altri culti al dio di Emesa<sup>73</sup>. Anche nell'ambito dell'amministrazione non prese alcuna iniziativa nell'interesse del popolo romano, ma agì solo per il suo personale benessere. Pose alla guida dei più importanti uffici centrali gente inesperta, ma a lui legata da motivi personali e spesso scandalistici.

Con un modo di fare così dissoluto che lo portava a compiere le più gravi nefandezze, come avrebbe potuto Elagabalo fermarsi di fronte ad un'adozione certamente anomala e inopportuna? In un periodo in cui era evidente che l'autorità dell'imperatore aveva ormai preso il sopravvento, tutto diventava possibile e non più soggetto ad alcuna restrizione. Gesti inqualificabili e irrispettosi delle più sacre tradizioni religiose come la profanazione dei templi, la prostituzione di Elagabalo nei più noti lupanari o ancor più la

---

<sup>71</sup> Herod. 5.6.2. In realtà Cassio Dione (79.9.4) parla di cinque mogli, ma viene citato solo il nome di tre. Sul tema, tra gli altri, cfr. G.H. HALSBERGHE, *The Cult*, cit., 89; M. ICKS, *The Crimes*, cit., 31.

<sup>72</sup> Herod. 5.6.3-5.

<sup>73</sup> Script. Hist. Aug. *Hellog.* 6.9.

violazione della castità di una Vestale, un tempo punita con la massima pena, restavano ora senza alcuna conseguenza e, in quest'ultimo caso, non perché la perdita della verginità non configurasse più un delitto religioso<sup>74</sup>, ma perché tutto era riconducibile al potere assoluto del principe. Anche l'adozione di Severo Alessandro da parte di Elagabalo non si sottraeva a questo meccanismo: un'adozione incurante dello scopo precipuo dell'istituto e dei presupposti da sempre richiesti per porla in essere era certamente sconveniente e biasimevole, ma possibile, non solo in quanto probabilmente ancora non assoggettata al vincolo della differenza di età tra adottante e adottato, ma soprattutto in quanto sottoposta, come tutti gli altri atti, solo alla valutazione imperiale.

5. La differenza di età di diciotto anni tra adottante e adottato, come abbiamo visto, è, quindi, secondo una dottrina quasi unanime<sup>75</sup>, un requisito introdotto da Giustiniano. Solo con questa precisazione anagrafica ci sarebbe potuta essere una corretta applicazione del principio *adoptio naturam imitatur*. Ma tale innovazione, introdotta dall'imperatore probabilmente anche a seguito del suo impatto con il cristianesimo, comportò un'osservanza più rispettosa di tale regola? E di conseguenza, può spingerci a ipotizzare un atteggiamento di rottura dell'imperatore con quella tradizione classica che a Roma consentiva a una persona non coniugata di avere un figlio<sup>76</sup> o a colui che non avesse mai procreato di avere un nipote<sup>77</sup>? In altre parole, tale novità sottintendeva un rifiuto da parte di Giustiniano di tutti quei modelli di adozione difforni dal paradigma biologico? Il fatto che i

---

<sup>74</sup> Ipotesi prospettata da J.C. SAQUETÉ, *Las Virgines Vestales. Un sacerdocio femminile en la religion pública romana*, Madrid, 2000, 102.

<sup>75</sup> *Contra* Y. THOMAS, J. CHIFFOLEAU, *L'istituzione*, cit., 40, nt. 62.

<sup>76</sup> Paul. 2 reg. D. 1.7.30: *et qui uxores non habent filios adoptare possunt*.

<sup>77</sup> Paul. 2 sent. D. 1.7.37 pr.: *adoptare quis nepotis loco potest, etiam si filium non habet*.

commissari giustiniani avessero riportato nel Digesto alcuni passi di Paolo che consentivano un uso piuttosto libero del meccanismo dell'*adoptio*<sup>78</sup>, scevro da limiti legati al rispetto delle leggi di natura, fa propendere per una risposta negativa. È evidente un atteggiamento ambiguo da parte dell'imperatore che, se da un lato imponeva di imitare il modello di filiazione naturale tanto da ritenere un *prodigium* che una persona più anziana venisse adottata da una più giovane, dall'altro conservava una serie di regole che non solo non erano in armonia, ma che addirittura si ponevano in netta antitesi con questo principio<sup>79</sup>. Era pertanto consentita l'*adrogatio* anche a chi avesse discendenti o l'*adoptio* a chi fosse privo di moglie<sup>80</sup>, così com'era ammessa l'*adoptio* di un nipote nato da un figlio inesistente e quindi non rispettando la differenza di età di trentasei anni pari a due generazioni<sup>81</sup>. Tutte queste *adoptiones*, ammesse ancora al tempo di Gaio per l'assenza di una norma giuridica che imponesse la loro conformità alle leggi di natura, in età giustiniana, risultando ancora praticabili, costituivano un'applicazione imperfetta o addirittura una deformazione della massima *adoptio naturam imitatur*<sup>82</sup> assurta, almeno in teoria, a principio giuridico. Tutto questo induce a ipotizzare che le regole relative all'adozione non siano mai state rigidamente applicate, soprattutto laddove i giochi di potere prevalevano sulle motivazioni sociali e religiose. La discrezionalità con cui sia in età repubblicana sia nel principato ha spesso agito il pontefice massimo fino a spingersi, nel suo ruolo di suprema autorità religiosa, ad usare

---

<sup>78</sup> V. *supra*, ntt. 76 e 77.

<sup>79</sup> Cfr. C. LONGO, *Corso*, cit., 79 ss.; C. FAYER, *La 'familia'*, cit., 365 s.; F.L. LONGCHAMPS DE BERIER, *L'abuso*, cit., 91.

<sup>80</sup> Tit. Ulp. 8.6; Paul. 2 *reg.* D.1.7.30: *et qui uxores non habent, filios adoptare possunt*; Gai. 1 *inst.* D. 1.7.2.1.

<sup>81</sup> Pomp. 20 *ad Q. Mucium* D. 1.7.43. Sul punto cfr. G. LAVAGGI, *Una riforma ignorata da Giustiniano: «adrogatio plena» et «minus plena»*, in *SDHI*, 12, 1946, 45 ss.

<sup>82</sup> C. LONGO, *Corso*, cit., 80.

arbitrariamente delle sue facoltà, ha consentito un'applicazione discutibile dell'istituto, senza registrare alcuna variazione neanche in periodo giustiniano, laddove l'emanazione di norme più rigide aveva fatto sperare in un'applicazione dell'*adoptio* più aderente al modello della filiazione naturale. Il recupero di una serie di disposizioni proprie della tradizione classica, in palese contrasto con tale principio, ha vanificato quest'aspettativa facendo prevalere, ancora una volta, meri interessi di potere.

### ABSTRACT

Il saggio ripercorre le adozioni di Severo Alessandro e quella precedente di Clodio, interrogandosi sulla loro discussa legittimità a causa del mancato rispetto del principio dell'*adoptio naturam imitatur*. La legittimità di entrambe le adozioni trova giustificazione in motivi diversi: nella mancanza di una regola giuridica ai tempi di Clodio e nei cambiamenti maturati col Principato che ebbero inevitabilmente conseguenze anche in tema di adozione e quindi anche in quella di Severo Alessandro.

The essay retraces the adoptions of Severus Alexander and the previous one of Clodius, questioning their disputed legitimacy due to the failure to respect the principle of *adoptio naturam imitatur*. The legitimacy of both adoptions is justified by different reasons: in the lack of a legal rule at the time of Clodius and in the changes that arose with the Principate which inevitably had consequences also in terms of adoption and therefore also in that of Severus Alexander.

MARIANGELA RAVIZZA  
mariangela.ravizza@unifi.it